

Esente da Dello e Registro
D.Lgs. 117/2017

ALLEGATO ALL'ATTO
Reg.to 21 APR 2023
di N. 966/53

STATUTO

Associazione Volontari Carabinieri in Congedo

Gruppo Protezione Civile - Perugia - O.D.V. - E.T.S.

Art. 1

(Denominazione, sede e durata)

94107390547

- 1) Nel Comune di Perugia è stata costituita un'Associazione ONLUS, C.F. 94107390547 con atto costitutivo e Statuto Sociale depositato presso il Registro delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Umbria di cui alla determina Dirigenziale n. 5454 n. 648 e registrato con n. di protocollo 11342 presso L'Agenzia delle Entrate il giorno 11/11/2005.

Ai sensi e per gli effetti del D.LGS 3 luglio 2017 n. 117 (di seguito denominato Codice del Terzo Settore) nonché del D.LGS 2 gennaio 2018 n. 1 (di seguito denominato Codice della Protezione Civile) e successive integrazioni e/o modificazioni, del Codice Civile e normative ordinarie e speciali per quanto compatibili, in attuazione della volontà assembleare espressa in data 18/02/2019 gli originali dati della denominazione e della sede della suddetta Associazione sono stati così come modificati:

"Associazione Volontari Carabinieri in Congedo - Gruppo Protezione Civile - Perugia O.D.V.- E.T.S." da ora in avanti denominata "Associazione". Alla data di iscrizione nel costituendo RUNTS avverrà automaticamente l'integrazione della denominazione sociale includente l'acronimo E.T.S.; alla stessa data quest'ultimo sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico. La sede legale viene fissata nel Comune di Perugia, in Strada P.Pattoli P.Rosana n.96 - 06134 - Ponte Pattoli (Perugia) e sede operativa nel Comune di Perugia, in Via Assisana n.55 - Perugia; con riferimento a quest'ultimo, ogni successiva modifica potrà intervenire con semplice delibera del Consiglio Direttivo.

- 2) La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2

Principi e Scopi

- 1) L'Associazione si regge su principi di democraticità, non ha scopo di lucro, è indipendente e apolitica e si ispira ai principi contenuti nel Codice del Terzo Settore e del Codice della Protezione Civile.
- 2) E' una libera espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale, nel rispetto delle leggi e degli strumenti della programmazione nazionale, regionale e locale.

- 3) I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici.

Art. 3

Finalità e Attività

1. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- g) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- h) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- i) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- j) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- k) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- l) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- m) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244;
- n) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- o) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. Tenuto conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, nonché delle finalità e dei principi di cui agli articoli 1 e 2 del presente Codice, l'elenco delle attività di interesse generale di cui al

comma 1 può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione

del decreto, decorsi i quali quest'ultimo può essere comunque adottato.

3. Per la realizzazione degli scopi prefissati e nell'intento di agire in favore della collettività, l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- Salvaguardia della vita e soccorso delle persone nell'ambito delle attività di protezione civile;

- Interventi sulla base dei piani comunali, provinciali, regionali e nazionali di protezione civile in caso di emergenze, maxi emergenze, emergenze non convenzionali e calamità, soccorso tecnico (secondo le proprie competenze), assistenza umanitaria, interventi in collaborazione con Colonna Mobile della Regione Umbria e/o altre strutture del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, supporto logistico nelle operazioni di soccorso sanitario e/o ricerca dispersi anche con la stipula di convenzioni e/o collaborazioni ad hoc con Enti o strutture pubbliche o private;

- Attività di promozione della cultura di protezione civile;

- Attività di assistenza organizzativa o operativa a manifestazioni di massa, sportive, culturali, religiose e simili;

- Promozione ed organizzazione di seminari, convegni e corsi di formazione in tema di Volontariato, Protezione Civile, soccorso sanitario, rischio idro-geologico, tutela dell'ambiente, tutela del patrimonio e del paesaggio;

- Condivisione di materiali, mezzi ed attrezzature (acquisite tramite acquisto e/o donazione) con altri enti, strutture o associazioni che interagiscono e collaborano per le finalità del presente statuto;

- Collaborazione con enti e aziende pubbliche o private per la progettazione, sperimentazione e miglioramento di attrezzature per il soccorso e salvataggio;

- Promozione dello sviluppo del volontariato e dell'associazionismo, istituendo anche proprie sezioni nonché collaborando con le altre associazioni di volontariato esistenti.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art.6 D.Lgs. n.117/2017 e successive modifiche ed integrazioni potrà esercitare anche attività diverse da quelle sopra indicate, che sia secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato a individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.7 del Codice del Terzo Settore anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4 Attività diverse

1) Gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente Art.3, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale anche ai fini di cui all'Art. 23 e secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'Art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Camera di regia di cui all'Art. 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Art. 5 **Aderenti - Volontari**

- 1) Possono aderire all'Associazione enti e/o persone fisiche, preferibilmente Carabinieri in Congedo, familiari e/o simpatizzanti dei valori dell'Arma in servizio che condividono le finalità di cui all'Art. 2 e che partecipano alle attività con la loro opera, competenze e conoscenze acquisendo lo status di Associato. Possono altresì aderire militari in congedo appartenenti alle altre Forze Armate o Forze dell'Ordine. L'iscrizione avviene attraverso domanda scritta contenente dati anagrafici e professionali nonché dichiarazione di conoscenza dello Statuto e del Regolamento. Dopo l'iscrizione il neo associato dovrà intraprendere un periodo di prova, affiancamento e orientamento, non superiore a 12 mesi, decorsi il quale il Consiglio Direttivo stabilirà l'idoneità e conseguente ammissione dell'aspirante Associato. Il numero degli associati è illimitato.
- 2) Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti devono essere svolte in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 3) Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo e sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
- 4) Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate anche nei limiti di quanto previsto dall'Art. 17 del D.LGS 3 luglio 2017 n. 117/67.
- 5) La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
- 6) Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima.

Art. 6 **Lavoratori**

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'Art. 16 del D.LGS 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 7 **Diritti e obblighi degli aderenti**

- 1) Gli aderenti hanno diritto di:
 - elettorato attivo e passivo;
 - essere informati sulle attività dell'Associazione;
 - frequentare i locali dell'Associazione;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
 - concorrere all'elaborazione e approvazione del programma di attività;
 - essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute;
 - prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- 2) Gli aderenti hanno l'obbligo di:
 - rispettare le norme del presente statuto e le delibere legalmente adottate dall'Associazione;
 - versare la quota associativa - non rimborsabile - nei termini e nell'ammontare annualmente stabiliti dall'Assemblea;

- prestare la propria opera, preventivamente concordata, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro attenendosi in fase di impiego alle disposizioni impartite dai responsabili;
- partecipare alle attività formative propedeutiche per l'impiego nell'Associazione.

Art. 8

Perdita della qualifica di associato

1. L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione del Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. La domanda deve indicare i dati personali del candidato (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza, recapito telefonico, recapito mail e gruppo sanguigno). I dati raccolti saranno trattati rispettando le norme vigenti sul diritto alla privacy.
2. Il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
3. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
4. Gli aderenti cessano di appartenere all'Associazione per:
 - non aver effettuato il versamento della quota associativa annuale;
 - il non superamento del periodo di prova;
 - recesso scritto;
 - provvedimento disciplinare di espulsione secondo quanto previsto agli Art. 19 e 20 del presente Statuto;
 - morte.
5. Gli associati che abbiano cessato per qualunque motivo di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto neppure gestionale sul patrimonio della stessa.

Art. 9

Organi

- 1) Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea degli aderenti;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - il Collegio arbitrale;
 - il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 10

Assemblea degli aderenti

- 1) L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione.
- 2) Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso, in via ordinaria una volta all'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla data del timbro postale di spedizione o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia stata consegnata a mano o dalla ricevuta della consegna via PEC o dalla pubblicazione sui gruppi Whatsapp.
- 3) La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti, in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
- 4) In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della

metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega.

- 5) Ciascun aderente non può farsi portatore di più di una delega scritta.
- 6) Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo Art. 26.
- 7) L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
 - eleggere i membri del Consiglio Direttivo di cui, preferibilmente, almeno tre scelti tra coloro che rivestono lo status di Carabinieri in Congedo;
 - eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - approvare il bilancio preventivo;
 - approvare il bilancio consuntivo;
 - approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui all'Art. 26;
 - stabilire l'ammontare e le modalità e termini di versamento delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi ai sensi dell'Art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - approva il regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo e dallo Statuto;
 - modifica il regolamento.

Art. 11 Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente ed alla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
- 2) Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da cinque membri rieleggibili per più mandati dei quali preferibilmente almeno tre tra i soci Carabinieri in Congedo; ha durata di anni 3. Esso può cooptare altri cinque membri più un Presidente Onorario, in qualità di esperti, con solo voto consultivo.
- 3) Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, preferibilmente almeno una volta al mese e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Si intende validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni vengo assunte a maggioranza dei presenti.
- 4) Perché la convocazione sia valida occorre un preavviso di almeno 12 giorni decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia stata consegnata a mano; è ammessa la convocazione telegrafica, via fax, e-mail o Whatsapp, nel qual caso, il Presidente, chiederà conferma dell'avvenuto ricevimento della comunicazione. In casi di particolare urgenza, il preavviso necessario potrà essere di 24 ore.
- 5) Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
 - eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - fissare le norme regolamentari per il funzionamento dell'Associazione;
 - sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà ovvero in godimento dell'Associazione o ad essa affidati;
 - eleggere il Presidente ed il Vice-Presidente, preferibilmente tra gli aderenti che rivestono lo status di Carabinieri in Congedo;
 - nominare il Segretario, il Tesoriere e gli eventuali coordinatori di settore;
 - accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;

- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- nominare il componente del Collegio arbitrale;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

In ogni caso, rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi esecutivi.

- 6) I consiglieri (amministratori), entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, Art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
- 7) Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 12

Presidente

- 1) Il Presidente, che è anche presidente dell'Assemblea degli aderenti e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei voti.
- 2) Egli cessa dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi o inadempimenti statutori, decisi dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.
- 3) Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- 4) In caso di necessità e di urgenze assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
- 5) In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice-Presidente ed in assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione nell'Associazione e, in caso di parità, dal più anziano di età.

Art. 13

Segretario

- 1) Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:
 - provvede alla tenuta e all'aggiornamento del "Registro degli aderenti", del "Libro dei beni inventariali", del "Rapporto annuale delle attività";
 - provvede al distirgo della corrispondenza;
 - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo per conto di questi ultimi.

Art. 14

Tesoriere

- 1) Al Tesoriere sono affidate le competenze amministrative e contabili dell'Associazione sotto la propria responsabilità:
 - predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo secondo la modulistica vigente al momento della redazione, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di Ottobre, e del bilancio Consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo;
 - provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti

eroganti;

- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 15

Collegio arbitrale

- 1) Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione ed esecuzione del presente Statuto, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio arbitrale formato da un minimo di tre ad un massimo di cinque arbitri, amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono et equo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla rimessione della problematica.
- 2) La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Art. 16

Collegio dei revisori dei conti

- 1) Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.
- 2) Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli art. 2403 e seguenti del codice civile.
- 3) Esso agisce di propria iniziativa su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione di un solo aderente fatta per iscritto e firmata.
- 4) Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti.

Art. 17

Organo di controllo

- 1) L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. 56
- 2) I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'Art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, Art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- 3) L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.LGS 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, Art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
- 4) I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18
Coordinatore di settore

- 1) In relazione al numero degli aderenti ed alle attività che intende espletare, l'Associazione può articolarsi in più settori di intervento.
- 2) Il Coordinatore di settore ha la responsabilità operativa e gestionale del settore a lui affidato, ivi compresi gli eventuali materiali di pertinenza del settore stesso. Risponde direttamente al Consiglio Direttivo che lo ha nominato.

Art. 19
Provvedimenti Disciplinari

- 1) I provvedimenti disciplinari hanno carattere prevalentemente morale. Taluni tuttavia possono anche incidere sul diritto a conservare cariche sociali in seno all'Associazione e la qualifica di socio.
- 2) A carico dei soci che, in questa loro veste, con parole o atti si rendano responsabili di:
 - A) inosservanza del dettato dell'Art. 2 del presente Statuto.
 - B) manifestazioni o atteggiamenti contrari ai principi del Codice del Terzo Settore.In relazione a quanto sopra possono applicarsi i seguenti provvedimenti disciplinari:
 - a- richiamo per infrazioni di lieve entità. Può essere verbale o scritto
 - b- sospensione da tre a sei mesi per infrazioni gravi
 - c- espulsione per:
 - mancanze di particolare gravità;
 - comportamenti che hanno dato luogo a ripetute irrogazioni delle precedenti sanzioni con riflessi sull'andamento delle attività sociali e/o risentite in pubblico e/o negative ripercussioni sull'immagine dell'Associazione.

Art. 20
Procedure Disciplinari

I provvedimenti disciplinari previsti dall'Art. 19 vengono adottati: il richiamo dal Presidente, la sospensione dal Consiglio Direttivo e l'espulsione dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui alle precedenti lettere b) e c) dell'Art. 19 deve essere acquisito il parere del Collegio arbitrale. Il parere è obbligatorio ma non vincolante.

Ai soci sottoposti a procedimento disciplinare è garantito il diritto di difesa, secondo quanto previsto dal Regolamento.

Il socio colpito da provvedimento – entro il termine di 30 giorni dall'arvenuta notizia – può presentare memorie difensive al Presidente per il richiamo e al Consiglio Direttivo per quanto concerne i provvedimenti di sospensione ed espulsione.

Le procedure di irrogazione sono previste dal Regolamento.

Art. 21
Gratuità e durata delle cariche

- 1) Tutte le cariche sociali sono gratuite. Le cariche sociali hanno la durata di anni tre e possono essere riconfermate per uguale periodo, anche per più mandati.
- 2) Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere

del triennio medesimo.

Art. 22

Bilancio – Divieto distribuzione degli utili

- 1) Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza dei voti entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
- 2) Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
- 3) Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.
- 4) Gli utili o avanzi, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre "ODV - ETS".
- 5) Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate supera i 100 mila euro annui l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.
- 6) Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate supera 1 milione di euro annui l'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Art. 23

Risorse economiche e patrimoniali

- 1) Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità statutarie, civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - quote associative e contributi degli aderenti;
 - contributi dei privati;
 - attività di raccolta fondi di cui agli Art. 6 e 7 del Codice del Terzo Settore;
 - contributi dello stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.
- 3) I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 24

Libri

- 1) L'Associazione deve tenere i seguenti libri:
 - libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- 2) Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi presso la sede

dell'Associazione mediante richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo.

Art. 25

Quota sociale

- 1) La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di mancato o di perdita della qualità di aderente.
- 2) Gli aderenti che non sono in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività della Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 26

Modifiche allo statuto

- 1) Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea, che assume lo status di Straordinaria, dal Consiglio direttivo anche su proposta a quest'ultimo da parte di almeno un terzo degli aderenti in regola con il versamento della quota associativa. L'assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione con un quorum costitutivo pari a più di un terzo degli associati ed un quorum deliberativo pari ad almeno due terzi dei presenti.
- 2) La variazione della sede legale potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo e non comporta modifica del presente statuto.

Art. 27

Uniforme

- 1) L'uniforme degli appartenenti all'Associazione è prerogativa esclusiva degli aderenti. Essa è indossata esclusivamente nelle cerimonie ufficiali (per le quali sia prevista) e nei servizi di cui all'Art. 5 e 6 del Codice del Terzo Settore in quanto considerata anche utile ai fini delle norme sui Dispositivi Individuali di Protezione (DPI).
- 2) Spetta al Consiglio Direttivo indicare quali siano gli elementi distintivi ed i capi che costituiscono l'uniforme.

Art. 28

Scioglimento

- 1) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti.
L'Associazione si estingue, quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi o per le altre cause di cui all'Art. 27 c.e..
- 2) In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo.

Art. 29

100

- Perugia, 24/03/2013

SANDRO CAMPANA

S. K. Ramesh

[illegible]

Schön

Gertrude Ryman